Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Mercoledì 13 settembre — Numero 216

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 26; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

LEGGE *24 agosto 1922, n. 1215, che reca l'autorizzazione della spesa di L. 57.720.000 per l'esecuzione di opere pubbliche e variazioni di stanziamento nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.*

REGIO DECRETO *che scioglie l'Amministrazione della Congregazione di carità di Ragusa.*

RELAZIONI e REGI DECRETI *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Vizzini (Catania) e per la proroga dei Regi commissari di alcune Amministrazioni comunali disciolte.*

DECRETI MINISTERIALI *che autorizzano la Società di riassicurazione «La Compagnie française» con sede a Parigi e quella di assicurazioni «Mitteleuropaische» con sede a Colonia, ad estendere le proprie operazioni in Italia.*

DECRETO MINISTERIALE *riflettente la nomina dei membri del «Comitato per le industrie tessili» istituito con R. decreto 6 aprile 1922.*

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: Avviso — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per l'industria ed il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — Errata-corrige — *Ministero dell'interno*: Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 31, dal 31 luglio al 6 agosto 1922 — *Ministero del tesoro*: Distinta delle obbligazioni e frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio Blount — Avvisi — Rettifica d'intestazione — *Concorsi*.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1215 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di L. 56.850.000 per far fronte alla esecuzione di opere pubbliche per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei fondi assegnati con le leggi precedenti.

Art. 2.

La somma autorizzata con l'articolo precedente è ripartita fra le varie opere pubbliche, come alla tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 3.

La somma di L. 56.850.000 di cui all'art. 1° è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi 1922-923 e 1923-924, secondo risulta dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Art. 4.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie:

a) lire 800.000 per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma, cui sono estese le disposizioni richiamate nel R. decreto 12 marzo 1920, n. 503, e successive modifiche, salvo per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere la concessione del sussidio dello Stato, ovvero la riparazione gratuita di case appartenenti a persone non abbienti che viene fissato al 31 dicembre 1922;

b) lire 70.000 quale concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano.

Le somme come sopra autorizzate sono stanziate ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1921-1922.

Capitolo 210-*bis* (di nuova istituzione). « Riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dicembre 1921 nei comuni di San Lorenzo Nuovo e di Grotte di Castro in provincia di Roma », lire 800.000.

Capitolo 104-*bis* (di nuova istituzione). « Concorso straordinario a favore dell'Istituto sperimentale stradale fondato ad iniziativa del Touring Club Italiano », lire 70.000.

Art. 5.

Alla ripartizione delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie calabresi, di cui all'art. 14 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 558, sono apportate le seguenti variazioni:

lettera *h*) strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire + 10.000.000;

lettera *l*) strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle provincie calabresi e manutenzione delle strade stesse, a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10.000.000.

Art. 6.

La ripartizione dei fondi per le opere stradali nelle provincie calabresi, stabilita con il R. decreto 24 giugno 1920, n. 1051, e modificata parzialmente con il R. decreto 16 marzo 1922, n. 415, è così variata:

a) strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare e sistemare nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'articolo 32 della legge 25 giugno 1906, numero 255, lire + 10.000.000;

b) strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nella provincia di Reggio Calabria e manutenzione delle strade stesse a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255, lire — 10.000.000.

Art. 7.

Con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, possono essere apportate variazioni nella ripartizione fra le singole categorie di strade delle somme autorizzate per le opere stradali nelle provincie di Catanzaro e Cosenza.

Art. 8.

La somma di lire 28.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1922-1923 al 1928-929 a saldo delle spese autorizzate per le opere stradali nella Sardegna con l'art. 1, n. 1, del decreto-legge 31 ottobre 1919, n. 2322, verrà inscritta nel bilancio del predetto Ministero per lire 7.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1922-923 al 1925-926.

Art. 9.

L'assegnazione di L. 15.000.000, autorizzata coll'articolo 19, lettera *g*), del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705 per costruzione in Reggio Calabria di case economiche e popolari, anzichè in cinque rate uguali a partire dall'esercizio finanziario 1921-922, come dispone il terz'ultimo comma dell'articolo stesso, sarà stanziata in bilancio in tre rate uguali, a partire dall'esercizio finanziario medesimo.

Art. 10.

I termini per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori di costruzione o di sistemazione di strade esterne agli abitati, per i quali sia stato o sia concesso dal ministro dei lavori pubblici il sussidio nella misura del 40 per cento, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, 1177, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1704, sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1922 e al 30 giugno 1924.

La concessione del sussidio equivale a dichiarazione di pubblica utilità del lavoro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO

Tabella A.

Ripartizione delle autorizzazioni di spesa di L. 56.870.000 per le opere pubbliche.

a) **L. 5.000.000, per nuovi lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e liquidazione di quelli dipendenti dalle varie leggi sinora emanate pei quali risultassero**

insufficienti le singole assegnazioni. Sistemazione e miglioramento di R. trazzere;

b) L. 3.500.000, per imprevisti, maggiori spese e casuali per le costruzioni di ponti e strade nazionali e di strade provinciali che si eseguiscono a cura dello Stato in dipendenza della legge 3 luglio 1902, n. 297, e seguenti;

c) L. 2.250.000 per il concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, numero 5147, e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le varie strade di cui all'elenco 3° della legge 22 luglio 1881, n. 333, da costruirsi nelle varie provincie escluse quelle di Grosseto e Pisa (circondario di Volterra);

d) L. 5.500.000 per la costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili, o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, numero 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, numero 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei comuni delle provincie meridionali, continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'Isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e seguenti).

e) L. 2.900.000 per imprevisti e maggiori spese per le opere portuali contemplate nelle varie leggi sin qui emanate e lavori diversi nei vari porti del Regno.

f) L. 6.700.000 per opere diverse nei seguenti porti del Regno in aggiunta a quelle autorizzate al n. 25 della tabella annessa alla legge 14 luglio 1907, n. 542:

Amalfi, L. 500.000.
Anzio, L. 500.000.
Cesenatico, L. 200.000.
Giulianova, L. 500.000.
Granatello, L. 500.000.
Monopoli, L. 500.000.
Ortona, L. 500.000.
Pescara, L. 1.500.000.
Portoferraio, L. 500.000.
Salerno, L. 500.000.
Sciacca, L. 500.000.
Torre del Greco, L. 500.000.

g) L. 500.000 per il concorso straordinario dello Stato nelle spese di nuove opere marittime nei porti di 4ª classe e di costruzioni di banchine o di pontili in spiaggie prossime agli abitati e sfornite di porti (legge 14 luglio 1907, n. 542);

h) L. 900.000 per l'illuminazione delle coste, ecc. Costruzione e miglioramento dei manufatti (leggi 14 luglio 1907, n. 542, e 4 aprile 1912, n. 297);

i) L. 1.000.000 per i mezzi effossori (leggi 14 luglio 1907, n. 542 e 4 aprile 1912, n. 297);

l) L. 2.000.000 per opere diverse per la difesa delle spiaggie contro le erosioni del mare (legge 14 luglio 1907, n. 542);

m) L. 2.000.000 per i lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341 e seguenti).

n) L. 1.000.000 per i sussidi per le opere di difesa delle strade provinciali e comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse (leggi 22 dicembre 1910, n. 919, e seguenti).

o) L. 1.500.000 per il concorso nella ricostruzione di ponti sulla strade provinciali e comunali e per l'esecuzione di opere di consolidamento di frane e di difesa delle strade medesime nelle Provincie meridionali continentali, nella Sicilia e nella Sardegna, escluse quelle dipendenti dal nubifragio del novembre 1908.

p) L. 1.000.000 per i lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, n. 293, alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai Comuni della provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1480 e articoli 1 e 2 del R. decreto 24 febbraio 1921, n. 245);

q) L. 9.000.000 per la riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ed opere di cui alla lettera *a)* nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella 3ª annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1261 (articolo 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e seguenti).

Di questa somma L. 5.200.000 saranno destinate al 3° lotto dei lavori di ricostruzione del palazzo di Giustizia di Messina; L. 1.000.000 per la riparazione e ricostruzione degli altri edifizi pubblici della stessa Città; L. 2.000.000 per quelli di Reggio Calabria e L. 800.000 per i rimanenti paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

r) L. 2.000.000 per le assegnazioni per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia e Teramo (R. decreto 14 gennaio 1915, n. 8, e seguenti);

s) L. 4.000.000 per i provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei Comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1919, n. 2080 e seguenti);

t) L. 5.000.000 per i provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (R. decreto-legge 23 settembre 1920 n. 1315);

u) L. 1.000.000 per le riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera *a)* del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919 n. 925);

v) L. 100.000, che unitamente alle 700.000, somma autorizzata con la legge 20 agosto 1921, numero 1178, articolo 1, lettera *f)*, saranno destinate alla esecuzione — ad esclusivo carico dello Stato — di opere dirette a facilitare l'approdo a Ginostra, Malfa, Leni, Santa Marina

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro segretario di Stato pei lavori pubblici
RICCIO.
Il ministro del tesoro
PARATORE.

Tabella B.

Somme stanziate nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in conto dell'autorizzazione di spesa di lire 56.850.000 per le opere pubbliche, di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Numero del capitolo 1922-23	Numero del capitolo 1923-24	DENOMINAZIONE	Stanziamenti Esercizio 1922-23	Stanziamenti Esercizio 1923-24
103	—	Sistemazione e miglioramento di ponti e strade nazionali e di Regie Trazzere della Sicilia (legge 27 giugno 1897, n. 246, ecc.)	2,500,000	2,500,000
104	—	Opere stradali costruite dallo Stato in dipendenza delle leggi 3 luglio 1902, n. 207, ecc.	2,750,000	3,000,000
106	—	Costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e Calabria e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie contemplate dalla legge 8 luglio 1903, n. 312, e dal decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni, delle Provincie meridionali, continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (articoli 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ecc.)	2,700,000	2,800,000
140	—	Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280, e successive, ecc.	7,000,000	7,100,000
195	—	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341, ecc.)	1,000,000	1,000,000
197	—	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali provinciali, comunali e consortili contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per il ripristino delle opere stesse, e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane, nonchè degli edifici pubblici danneggiati dai nubifragi dell'estate-autunno 1911 (legge 22 dicembre 1919, n. 919, ecc.)	1,200,000	1,300,000
198	—	Lavori indilazionabili da eseguire a totale carico e cura dello Stato nelle provincie di Udine, Belluno e Venezia per ripristinare, in via provvisoria, il transito nelle strade provinciali e comunali, interrotto in seguito alle alluvioni e piene del settembre 1920, e concessioni di sussidi, giusta gli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1904, alle Provincie, Comuni e Consorzi di tutto il Regno, per le definitive remissioni e riparazioni di opere stradali ed idrauliche, distrutte o danneggiate dalle alluvioni e piene suddette. Sussidi alla provincia di Novara ed ai Comuni della Provincia medesima per lavori di ripristino del transito, riparazione e difesa delle strade provinciali e comunali della Val d'Ossola e della Valsesia, gravemente danneggiate dai nubifragi, dalle alluvioni e dalle piene dell'autunno 1919 e pei lavori di ricostruzione del ponte sulla Sesia, in comune di Morca, distrutto dalle piene del 17 e 18 giugno 1919 (art. 1 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1480, e articoli 1 e 2 del R. decreto 24 febbraio 1921, n. 245)	500,000	500,000

Numero del capitolo 1922-23	1923-24	DENOMINAZIONE	Stanziamenti Esercizio 1922-23	Esercizio 1923-24
203	—	Riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed opere di c.1 alla lettera *a*) nn. 1, 2, 3 e 5 della tabella 3ª annessa al testo unico 12 ottobre 1913, n. 1251 (art. 51 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ecc.).	4,500,000	4,500,000
207	—	Assegnazioni per provvedere a bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 4 luglio, 16 agosto e 16 novembre 1916, nelle provincie di Aquila, Ascoli Piceno, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo (Regi decreti 14 gennaio, ecc.)	1,030,000	1.030,000
209	—	Provvedimenti ed opere urgenti e costruzione di case economiche nei Comuni colpiti dai terremoti del 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919, e 10 settembre 1919 nei comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Roma e Siena e nel comune di Giano dell'Umbria (art. 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, numero 2380, ecc.).	2,000,000	2,000,000
211	—	Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 (R. decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1315, ecc.).	2,500,000	2,500,000
216	—	Riparazioni e ricostruzione delle opere stradali dello Stato danneggiate o distrutte da fatti di guerra (art. 5, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, ecc.) . .	500,000	500,000
			28,150,000	28.700,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dei lavori pubblici: RICCIO. *Il ministro del tesoro*: PARATORE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Siracusa col quale si propone lo scioglimento dell'Amministrazione della Congregazione di carità di Ragusa;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dell'anzidetta congregazione di carità è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad una Commissione da nominarsi dal prefetto di Siracusa.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 4 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

Relazione di S. E il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vizzini (Catania).

SIRE!

Avendo 19 dei 30 consiglieri di Vizzini, in seguito alla sospensione del sindaco decretata dal prefetto, rassegnato le dimissioni, la provvisoria gestione di quella civica Azienda venne, nel giugno scorso, assunta da un commissario prefettizio.

Non essendo ora possibile nelle attuali condizioni dell'ordine pubblico, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè potendosi, d'altra parte, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario in vista della necessità di attuare vasti ed importanti provvedimenti, specialmente di carattere finanziario, nell'interesse dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 17 agosto corrente anno, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Vizzini, in provincia di Catania, è sciolto.

Art 2.

Il signor dott. Luigi Stella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 29 agosto 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di: Medole (Mantova) - Curtatone (Mantova) - Borgoforte (Mantova) - Moglia (Mantova) - Monticelli d'Ongina (Piacenza) - S. Antonio a Trebbia (Piacenza).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di:

Medole (Mantova).
Curtatone id.
Borgoforte id.
Moglia id.
Monticelli d'Ongina (Piacenza).
Sant'Antonio a Trebbia id.

non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduti i Nostri decreti con i quali vennero sciolti i Consigli comunali di: Medole (Mantova) - Curtatone (Mantova) - Borgoforte (Mantova) - Moglia (Mantova) - Monticelli d'Ongina (Piacenza) - Sant'Antonio a Trebbia (Piacenza);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali sono prorogati di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 29 agosto 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il decreto legge 29 gennaio 1920, n. 115, ed il decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620;

Considerato che da atti legalmente autenticati risulta che il Consiglio di amministrazione della «Compagnie française de reassurances générales», con sede in Parigi, nella seduta del 1° febbraio 1922, ha deliberato di estendere in Italia le proprie operazioni, destinando per tale gestione un capitale di 300.000 franchi e designando quale rappresentante per l'Italia la Ditta G. C. Cantaluppi e C. di Milano;

Vista la domanda inoltrata dalla Ditta G. C. Cantaluppi per fare ottenere alla citata Compagnia l'autorizzazione ad operare in Italia;

Visti l'atto costitutivo e lo statuto;

Vista la legislazione francese in materia di assicurazione e riassicurazione;

Visto il parere favorevole del Ministero per gli affari esteri.

DETERMINA:

Articolo unico.

La Società di riassicurazione denominata «La Compagnie française de reassurances générales», con sede in Parigi, è autorizzata per l'esercizio delle riassicurazioni, ad istituire in Italia, entro il termine stabilito dall'art. 3 del D. R. 4 settembre 1919, n. 1620, una rappresentanza a termini degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, con obbligo alla Società stessa di uniformarsi alla legislazione del Regno in quanto può riguardarla e sotto la vigilanza governativa, a norma delle vigenti disposizioni.

Con suo decreto il ministro dell'industria e del commercio, accertato l'adempimento delle formalità prescritte per la istituzione della rappresentanza legale nel Regno, autorizzerà l'inizio delle operazioni.

Roma, 20 agosto 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

Veduti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115 e il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Considerato che da atti debitamente autenticati risulta che il Consiglio d'amministrazione della Società di assicurazioni «Mitteleuropaische» con sede in Colonia, nelle sedute del 3 dicembre 1920 e 10 febbraio 1922, ha deliberato di estendere le proprie operazioni in Italia e nelle sue colonie nel ramo trasporti designando quale legale rappresentante per l'Italia e colonie il sig. dott. Alberto Melchiori di Milano e destinando alla gestione italiana un capitale di lire italiane centomila;

Veduta la domanda inoltrata dall'avv. Roberto Alessi di Roma per fare ottenere alla citata Compagnia l'autorizzazione ad esercitare nel Regno e sue colonie l'assicurazione contro i rischi del trasporto;

Veduti l'atto costitutivo e lo statuto della Società;

Veduta la legislazione tedesca in materia di assicurazioni e riassicurazioni;

Veduto il parere favorevole del ministro per gli affari esteri;

DETERMINA:

La Società di assicurazioni « Mitteleuropaische » con sede a Colonia è autorizzata, per l'esercizio delle assicurazioni nel ramo trasporti, a istituire in Italia, entro il termine stabilito dall'articolo 3 del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1620, una rappresentanza ai sensi degli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, con obbligo alla Società stessa di uniformarsi alla legislazione del Regno in quanto può riguardarla e sotto la vigilanza governativa a norma delle disposizioni in vigore.

Con suo decreto il ministro dell'industria e commercio, accertato lo adempimento delle formalità prescritte per l'istituzione della rappresentanza legale nel Regno e constatata l'avvenuta costituzione delle riserve minime iniziali stabilite per l'esercizio delle assicurazioni dirette nel ramo trasporti, autorizzerà l'inizio delle operazioni.

Roma, 20 agosto 1922.

Il ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Il ministro del tesoro
PARATORE.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 19 maggio 1922 che istituisce il « Comitato per le industrie tessili;

Visto il R. decreto 18 giugno 1922, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 13 luglio 1922, che modifica l'art. 2 del decreto sopra ricordato;

Decreta:

Art. 1.

A far parte del « Comitato per le industrie tessili » sono chiamati i signori:

gr. uff. Giorgio Mylius;
comm. ing. Carlo Tarlarini;
comm. dott. Bruno Canto;
rag. Alessandro Freschi;
comm. dott. Arminio Brunner;
cav. uff. avv. Spartaco Cannarsa;

in rappresentanza dell'industria cotoniera:
cav. uff. ing. Giuseppe Cavazzi;
comm. Leone Garbaccio;
ing. Franco Magni;

in rappresentanza dell'industria laniera:
sig. Emilio Gallo;

in rappresentanza dell'industria maglieria;
comm. Francesco Pasquinelli;

in rappresentanza dell'industria della canapa e del lino:
cav. uff. Emilio F. Mazza;

in rappresentanza dell'industria della juta:
gr. uff. ing. Luigi Belloc, ispettore generale dell'industria;
gr. uff. dott. Giovanni Belli, ispettore generale del commercio;
comm. Gabriele Della Torre, ispettore superiore delle finanze;
comm. dott. Nicola Cirillo, ispettore generale del tesoro;
comm. ing. Ottavio Viglione, sotto capo servizio della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Le funzioni di segretario del Comitato suddetto saranno disimpegnate dal dott. Castellano Beniamino, segretario di questo Ministero, addetto all'Ispettorato generale delle industrie.

Art. 3.

Le spese che eventualmente si rendessero necessarie per i lavori del Comitato graveranno sul capitolo 27 del corrente esercizio finanziario e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 30 agosto 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 9 settembre 1922, in Pallanzeno, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Urso Simone, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 7 marzo 1922.

Ademolia Vittorio, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 30 marzo 1922.

Mocci Luigi, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 9 aprile 1922

Sottotenenti.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Barone Bernardino, tenente complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente con anzianità assoluta 5 maggio 1919, con riserva di anzianità relativa.

I seguenti ufficiali di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità 1° gennaio 1917:

De Iuliis Alboino.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

De Francesco Francesco.

Con anzianità 1° giugno 1918:

Germinara Arturo.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Cambiè cav. Arturo, tenente colonnello, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da causa di servizio, richiamato in servizio effettivo dall'11 aprile 1922, con decorrenza assegni dal 16 stesso mese.

Maggiori.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

In[illegible]ani cav. Giulio, maggiore, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 1° luglio 1922.

Capitani.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Huntington Carlo, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Con R. decreto del 16 giugno 1922:

G[illegible]da Guido, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Tenenti.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Z[illegible]an Benvenuto, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 17 giugno 1911 nei ruoli degli ufficiali di complemento arma stessa, dal 2 maggio 1922.

Con R. decreto del 16 giugno 1922:

M[illegible]li Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 24 dicembre 1920, richiamato in servizio effettivo dal 24 aprile 1922 con decorrenza assegni dal 1° maggio successivo.

De Bartolomeis Ludovico, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 22 agosto 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 22 aprile 1922, e dal 23 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

G[illegible]si Giuseppe, tenente, in as ettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 25 aprile 1921, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 25 aprile 1921 e dal 26 successivo richi mato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° maggio 1922.

M[illegible]oni Giovanni, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 13 giugno 1922.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1922:

C[illegible]lato Luigi, tenente, collocato in posizione ausiliaria per ragione di età, dal 17 ottobre 1917.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

[illegible]sioni Emilio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda ed inscritto col suo grado e con anzianità 27 luglio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento artiglieria dal 1° giugno 1922.

[illegible] Picenardi Gastone, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 18 maggio 1913 nei ruoli degli ufficiali di complemento artiglieria dal 2 maggio 1922.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Ufficiali medici.

Tenenti.

Con R. decreto del 1° giugno 1922:

C[illegible]e Alfredo, tenente medico. La sua anzianità di grado è [illegible]ata al 1° maggio 1913, anzichè al 5 marzo 1917. Promosso capitano medico con anzianità 28 luglio 1918 e con decorrenza assegni dal 1° agosto 1918.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 9 settembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	178 40	Dinari	—
Londra	102 84	Corone jugoslave	—
Svizzera	436 90	Belgio	168 62
Spagna	—	Olanda	8 90
Berlino	1 65	Pesos oro	—
Vienna	0 037	Pesos carta	—
Praga	76 25	New York	23 04

Oro . . . . 444 55.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 57	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	81 85	—

Corso medio dei cambi

del giorno 11 settembre 1922

(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 64	Dinari	—
Londra	103 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	438 89	Belgio	168 55
Spagna	356 75	Olanda	9 —
Berlino	1 47	Pesos oro	19 25
Vienna	0 03	Pesos carta	8 47
Praga	73 —	New York	23 30

Oro . . . . . . 449 55.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	72 56	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 %	81 80	—

Errata-corrige.

La quotazione dell'oro del corso medio dei cambi del giorno 8 settembre 1922, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 215 di ieri 12 corr., per errore della copia trasmessa, fu indicata in L. 447,75, mentre doveva essere in L. 444,75, come qui si rettifica.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 31, dal 31 luglio al 6 agosto 1922.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico.					
Aquila degli Abr.	Aquila	—	1	—	1
Belluno	Belluno	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanisserta	1	—	1	1
»	Piazza Armerina	—	1	—	1
Campobasso	Gampobasso	1	—	1	—
»	Larino	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	1
Cosenza	Cosenza	3	—	4	—
»	Paola	1	—	1	—
Cremona (a)	Crema	—	1	—	1
Cuneo	Alba	—	1	—	1
»	Mondovì	—	1	—	1
Foggia (a)	Foggia	2	—	3	—
»	San Severo	2	—	2	—
Lecce	Brindisi	—	2	—	3
Messina	Castroreale	—	1	—	1
Milano	Abbiategrasso	—	1	—	1
Napoli	Casoria	—	1	—	1
»	Castellammare di S.	—	1	—	1
Novara	Novara	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
»	Pavia	—	1	—	1
Perugia	Foligno	—	2	—	2
Pesaro e Urbino	Urbino	—	1	—	2
Potenza	Lagonegro	2	—	3	—
»	Matera	1	—	1	—
»	Melfi	1	—	1	—
Roma	Frosinone	—	1	—	5
»	Roma	3	—	3	—
»	Velletri	—	1	—	1
Sassari (a)	Ozieri	—	1	—	1
»	Sassari	—	1	—	1
Torino	Torino	—	1	—	1
Siracusa	Modica	—	1	—	2
Trapani (a)	Trapani	—	1	—	3
		18	26	21	36

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico					
Aquila degli Ab.	Cittaducale	—	1	—	1
Bari	Bari	—	1	—	1
Benevento	S. Bartolomeo in G.	—	1	—	4
Cuneo	Cuneo	—	1	—	1
Lecce	Gallipoli	—	1	—	1
Macerata	Camerino	—	2	—	6
Porto Maurizio	Porto Maurizio	—	1	—	1
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Roma	—	1	—	1
		1	9	1	16
Afta epizootica.					
Arezzo	Arezzo	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	1	—	4	—
Belluno	Belluno	4	—	7	—
»	Feltre	1	—	1	—
Benevento	S. Bartolomeo in G.	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	7	4	12	7
»	Clusone	3	—	7	—
»	Treviglio	4	—	5	1
Bologna	Imola	1	—	1	—
Caltanissetta	Caltanissetta	3	—	9	—
Campobasso	Isernia	1	—	4	—
Catania (a)	Caltagirone	2	—	5	—
»	Nicosia	1	—	1	—
Catanzaro	Catanzaro	—	1	—	3
»	Monteleone di Cal.	4	1	13	1
»	Nicastro	—	1	—	2
Como	Como	—	1	—	2
»	Lecco	6	1	19	2
»	Varese	1	—	1	—
Cosenza	Cosenza	7	—	19	—
Cremona (a)	Crema	1	—	2	—
»	Cremona	3	1	4	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.				
Ferrara	Comacchio	1	—	3	—
»	Ferrara	4	—	4	1
Firenze	Firenze	1	—	1	1
»	S. Miniato	—	2	—	2
Genova	Spezia	2	—	3	2
Girgenti	Girgenti	3	—	6	—
Lucca	Lucca	2	1	2	1
Macerata	Camerino	—	1	—	1
Mantova	Mantova	2	—	2	—
Massa e Carrara	Massa	2	—	9	—
Messina	Messina	2	—	2	1
»	Patti	3	—	6	—
Milano	Milano	—	1	—	1
Napoli	Casoria	2	—	2	—
Padova	Padova	3	2	5	3
Parma	Parma	1	1	1	1
Pavia	Pavia	2	2	2	2
Pesaro e Urbino	Pesaro	1	—	2	—
Piacenza	Piacenza	—	1	—	1
Pisa	Pisa	—	2	—	5
»	Volterra	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	4	—	25	—
Reggio Emilia	Reggio Emilia	1	1	1	1
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Velletri	9	—	9	—
»	Viterbo	1	—	1	—
Sondrio	Sondrio	6	1	16	2
Treviso	Aosta	3	—	3	—
Torino	Treviso	—	1	—	13
Udine (a)	Udine	2	—	2	—
Venezia	Venezia	10	—	18	1
Verona	Verona	3	—	3	—
Vicenza	Vicenza	3	2	8	4
		127	29	255	52
	Colera dei polli.				
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Sassari (a)	Sassari	1	—	3	—
		1	1	3	1

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
	Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Ancona	—	3	—	4
Aquila degli Ab.	Avezzano	1	—	2	—
Arezzo	Arezzo	2	—	38	—
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	2	—	3	—
»	Fermo	—	1	—	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	2	—
Belluno	Feltre	1	1	2	3
Benevento	Benevento	2	—	7	3
»	S. Bartolomeo in G.	1	—	2	—
Catanzaro	Cotrone	1	—	4	—
Chieti	Lanciano	—	1	—	1
Cosenza	Castrovillari	1	—	10	—
»	Cosenza	1	—	17	—
Ferrara	Ferrara	2	1	11	4
Foggia (a)	San Severo	—	1	—	1
Forlì	Cesena	—	1	—	2
»	Rimini	1	—	1	—
Grosseto	Grosseto	3	—	9	4
Macerata	Macerata	—	4	—	6
Mantova	Mantova	3	1	5	2
Messina	Patti	—	1	—	1
Novara	Vercelli	—	2	—	3
Perugia	Foligno	2	—	2	1
Pesaro e Urbino	Urbino	1	—	3	—
Potenza	Matera	1	1	1	3
»	Melfi	1	—	2	—
Reggio Calabria	Gerace Marina	1	—	6	—
»	Reggio Calabria	—	2	—	10
Roma	Viterbo	2	—	2	—
Torino	Susa	—	1	—	1
Udine (a)	Udine	—	4	—	5
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		30	26	129	56
	Morva.				
Avellino (b)	Ariano di Puglia	1	—	1	—
Bergamo	Bergamo	1	—	1	—
Genova	Genova	1	—	2	—
Milano	Milano	1	—	1	—
		4	—	5	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Farcino criptococcico.					
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	1	—
»	Avellino	1	—	1	—
Bari delle Puglie	Bari	1	1	1	1
»	Barletta	2	—	2	—
Caltanissetta	Caltanitseita	1	—	1	—
Caserta	Caserta	—	1	—	1
Catania (*a*)	Catania	—	1	—	1
Foggia (*a*)	Foggia	1	—	1	—
»	San Severo	1	—	2	—
Girgenti	Bivona	2	—	2	—
»	Girgenti	4	—	6	—
Napoli	Casoria	1	2	2	2
»	Castellammare di S.	2	—	2	—
»	Napoli	4	1	28	1
»	Pozzuoli	—	2	—	2
Palermo	Palermo	2	—	78	—
»	Termini Imerese	1	—	7	—
Pisa	Pisa	1	—	1	—
Salerno	Salerno	1	—	1	—
Siracusa	Siracusa	2	—	15	—
Trapani (*a*)	Alcamo	—	2	—	3
		28	10	151	11
Rabbia.					
Alessandria	Asti	—	1	—	1
»	Casale Monferrato	—	1	—	1
Ancona	Ancona	3	1	7	3
Bari delle Pug. (*b*)	Bari	4	2	6	4
»	Barletta	1	—	1	—
Belluno	Feltre	—	1	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Chieti	Chieti	—	1	—	1
Como	Como	—	2	—	5
Firenze	Firenze	—	2	—	2
Macerata	Macerata	—	1	—	1
Massa e Carrara	Massa	1	1	1	1
Milano	Milano	—	2	—	2
Napoli	Napoli	1	—	13	—
Palermo	Palermo	1	—	9	—
Perugia	Foligno	—	1	—	1
Segue *Rabbia*					
Pisa	Volterra	—	2	—	4
Ravenna (*b*)	Faenza	—	2	—	2
»	Lugo	—	1	—	1
»	Ravenna	1	—	2	—
Siracusa	Modica	1	—	3	—
Vicenza	Vicenza	—	1	—	1
		14	22	43	31
Rogna.					
Aquila degli Abr.	Aquila	4	—	8	—
»	Cittaducale	1	—	3	—
»	Sulmona	1	—	1	—
Avellino	Sant'Angelo dei L.	1	—	2	—
Benevento	Benevento	1	—	3	—
Caltanissetta	Caltanissetta	2	—	15	—
Foggia (*a*)	Bovino	2	—	3	—
»	San Severo	4	—	10	—
Macerata	Camerino	3	—	14	—
Perugia	Foligno	1	—	5	—
»	Spoleto	1	—	1	—
Potenza	Melfi	2	—	2	—
»	Potenza	2	—	2	—
Roma	Frosinone	1	—	1	—
»	Roma	3	—	3	—
»	Viterbo	2	—	2	—
Salerno	Salerno	—	1	—	1
Torino	Torino	1	—	1	—
		32	2	75	1
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.					
Aquila degli A.	Cittaducale	3	1	6	1
»	Sulmona	1	1	1	1
Avellino	Ariano di Puglia	1	—	3	—
Bari delle Puglie	Barletta	1	—	2	—
Belluno	Pieve di Cadore	1	—	1	—
Potenza	Potenza	3	—	5	—
Roma	Viterbo	1	—	1	—
		11	2	19	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.					
Aquila degli Ab.	Aquila	8	2	16	3
»	Avezzano	8	—	19	—
»	Sulmona	8	—	18	2
Avellino	S. Angelo dei Lomb.	3	—	3	—
Bari delle Puglie	Bari	2	—	2	1
»	Barletta	2	—	3	—
Campobasso	Campobasso	1	—	2	—
»	Isernia	2	—	2	—
Foggia	Bovino	1	1	1	2
»	Foggia	6	—	19	3
Potenza	Melfi	2	—	8	1
		43	3	93	12
Morbo coitale maligno.					
Bergamo	Treviglio	2	1	3	6
Cremona *(a)*	Crema	—	1	—	1
Pisa	Volterra	1	—	1	—
		3	2	4	7

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattie		
Carbonchio ematico	23	44	57
Carbonchio sintomatico	9	10	17
Afta epizootica	41	156	307
Malattie infettive dei suini	26	56	185
Morva	4	4	5
Farcino criptococcico	13	38	162
Rabbia	18	36	74
Rogna	11	33	76
Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	6	13	21
Vaiuolo ovino	6	46	105
Morbo coitale maligno	3	5	11
Colera dei polli	2	2	4
Influenza del cavallo	—	—	—
Tubercolosi bovina	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—
Peste aviaria	—	—	—

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente
(b) Malattia sospetta.

Bollettino sanitario del bestiame nelle terre re
dal 17 al 23 luglio 1922

COMMISSARIATO generale civile	DISTRETTO POLITICO	Numero dei Comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei Comuni infetti: nuovi denunziati	N del e: rimasti dalle settimane
Carbonchio ematico.				
Venezia Giulia	Postumia	1	—	
»	Sesana	—	1	—
Venezia Trident.	Brunico	—	1	—
»	Rovareto	—	1	—
		1	3	
Afta epizootica.				
Venezia Giulia	Monfalcone	2	—	
»	Postumia	1	—	
»	Sesana	1	3	
Venezia Trident.	Borgo	3	1	
»	Cavalese	—	1	—
»	Primiero	1	—	
»	Rovereto	2	—	
»	Tione	2	—	
»	Trento	1	—	
		13	5	
Malattie infettive dei suini.				
Venezia Giulia	Capodistria	—	1	—
»	Gradisca	3	—	
»	Monfalcone	2	—	
»	Parenzo	—	1	—
»	Pisino	1	4	
»	Postumia	8	1	
»	Volosca	1	—	
Venezia Trident.	Bolzano	—	4	—
»	Bressanone	—	2	—
»	Cles	6	1	
»	Mezolombardo	—	1	—
»	Rovereto	1	1	
»	Trento	—	2	
		22	18	
Rabbia				
Venezia Giulia	Gorizia	—	1	—
»	Monfalcone	—	1	
Venezia Trident.	Mezolombardo	1	—	
		1	2	
Rogna				
Venezia Giulia	Sesana	2	—	
»	Volosca	1	—	
		3	—	

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero dei Distretti politici	Numero dei Comuni
	con casi di m	
Carbonchio ematico	4	4
Afta epizootica	9	18
Malattie infettive dei suini	13	40
Scabbia	3	3
Rogna	2	3
Colera dei polli	—	—

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

DISTINTA delle n. 889 obbligazioni e n. 34 frazioni di obbligazioni del prestito ex-pontificio 11 aprile 1866 – Blount – acquistate per l'ammortamento 1° aprile 1922 dalla Direzione generale del tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione

N. 889 obbligazioni del capitale di L. 500 ciascuna

9	65	69	269	326
728	767	795	807	1263
1265	1266	1267	1268	1269
1270	1272	1273	1274	1275
1276	1277	1278	1279	1280
1281	1669	1681	1793	1835
2035	2180	2183	2459	2657
3101	3114	3143	3272	3533
3732	3913	3914	3915	3918
4146	4183	4296	4420	4453
4468	4477	4579	4698	4699
4700	4704	4765	4778	4779
4937	4957	4958	5347	5655
5675	5908	6210	6475 6797	6798
7411	7492	7700	7701	8210
8530	8547	8594	8762	8763
8774	8843	8954	9099	9100
9353	9370	9410	9865	9943
9993	10063	10239	10242	10290
10348	10558	10872	10874	10875
10876	10877	10880	10881	10931
11654	11731	12193	13714	14560
14733	14771	14823	14828	15199
16047	16048	16823	16824	17443
17445	17459	18145	18315	18612
18651	18807	18973	19475	20068
20296	20297	20550	21000	21390
21784	21828	22082	22103	22237
22276	22295	22357	22358	22359
22381	22388	22514	22624	23373
23663	23721	23722	23990	23991
24232	24233	24558	24688	24689
24690	24691	24692	25776	25777
25778	26191	26192	26504	26505
26514	27774	27894	28044	28340
28897	28945	28967	29052	29165
29621	29704	29915	30385	30393
30394	30547	31550	32292	32975
33152	33210	33221	33871	33872
34890	34893	35279	35630	35631
35931	36059	36857	36888	37601
38062	38116	38338	38864	38970
38973	39613	39953	40083	40567
41395	41458	41659	41856	41860
42829	43216	44001	44159	44143
44188	44498	44545	45193	45194
45287	45288	45289	46313	47096
47321	47523	47698	48047	4821[illegible]
48243	48427	48454	48509	48937
49045	49400	49664	49665	49720
49949	49996	50149	50152	50154
50159	50160	50384	51777	51910
51943	52387	53362	53910	53921
53934	53965	53966	53967	53968

53969	53975	53976	53977	54013
54014	54108	54127	54191	54192
54259	54261	54423	54726	54829
54851	54880	54890	54891	54922
54962	55068	55072	55093	55151
55294	55390	55401	55403	55465
55466	55468	55469	55470	55471
55578	55782	55795	55796	55797
55798	55825	55827	55859	55860
55915	55916	55960	56020	56110
56153	56154	56155	56179	56180
56181	56197	56302	56378	56843
57149	57490	57505	57835	57836
58095	58210	58327	58328	58329
58396	58505	58529	58531	58557
58580	58581	58672	58686	58710
58738	58742	58743	58824	59634
60061	60129	60267	60268	60399
60400	60401	60402	60403	60404
60418	60419	60420	60421	60422
60423	60424	60454	60469	60470
60491	60492	60495	60511	60523
60528	60529	60593	60673	60708
60864	61002	61007	61012	61065
61066	61067	61068	61069	61070
61076	61103	61110	61124	61125
61126	61139	61152	61198	61199
61200	61202	61323	61324	61519
61520	61617	62578	62715	62909
62910	62959	62999	63096	63301
63305	63309	63310	63320	63360
63379	63445	63465	63466	63509
63554	63618	63619	63620	63621
63622	63625	63678	63730	63786
63787	63800	63867	63868	63886
63889	63890	63891	63892	63893
63894	63925	64152	64153	64154
64155	64388	64389	64390	64430
64431	64432	64433	64551	64603
64702	64865	64910	64918	65130
65131	65256	65301	65302	65303
65304	65305	65306	65307	65320
65389	65419	65420	65468	65477
65589	65590	65609	65615	65617
65623	65818	65914	65915	65916
65918	65956	66054	66067	66121
66122	66123	66175	66176	66278
66303	66545	66552	66622	66623
66624	66625	66626	66627	66649
66650	67040	67105	67205	67206
67263	67302	67303	67304	67310
67383	67384	67386	67397	67430
67440	67450	67451	67482	67527
67528	67529	67530	67765	67769
67838	67867	67869	67871	68171
68197	68240	68296	68297	68320
68374	68376	68377	68378	68385
68386	68387	68388	68411	68466
68495	68548	68690	68698	68699
68700	68701	68702	68762	68782
68903	68977	69005	69011	69034
69035	69085	69093	69145	69176
69294	69369	69422	69522	69645
69646	69647	69648	69649	69658
70506	70585	70586	70598	70687
70688	70705	70706	70811	71183

71186	71312	71343	71647	71731
71732	71734	71735	71760	71762
71763	71764	71775	71862	71869
71896	71905	72002	72137	72139
72303	72304	72305	72313	72352
72353	72355	72356	72358	72359
72360	72361	72362	72363	72364
72365	72366	72383	72384	72386
72419	72420	72428	72486	72487
72488	72489	72531	72532	72668
72800	72820	72821	72822	72969
72970	72993	72994	72995	73026
73027	73028	73029	73030	73031
73032	73034	73035	73162	73308
73420	73461	73539	73540	73651
73697	73700	73746	73747	73749
73751	73828	73830	73831	73832
78833	73834	73882	74195	74207
74250	74279	74328	74353	74354
74355	74479	74491	74492	74501
74511	74512	74812	74979	74980
74981	74982	75248	75467	76360
76900	77762	77998	78039	78040
78459	78488	78638	78966	79295
79296	79415	79445	79357	79683
79857	80096	80182	80590	80593
80594	80595	80675	80790	81529
81530	81547	82081	82283	82658
82662	82663	83355	83356	83357
83447	83561	84012	84784	86152
87659	87663	88987	89001	89370
89372	90214	90291	90746	90790
90869	90968	91027	91395	93137
93138	93276	93606	93996	94536
94575	94762	94799	95296	98843
99005	99118	99160	99538	99721
101258	102197	102367	102375	102376
102378	102453	102686	102948	103051
103072	103283	103287	103554	103805
103806	104180	104237	104820	104936
105220	105610	105638	105639	105793
105799	106422	106439	106607	106679
106680	106681	106806	106844	107168
107217	107218	107222	107541	107551
107633	107651	107680	107681	107825
107827	108051	108191	108192	108363
108364	108365	108366	108410	108411
108436	108439	108440	108441	108443
108793	108794	108795	108802	109471
109654	109655	109770	109941	110259
110403	110972	110979	111034	111042
111066	111484	111485	111486	111487
111488	111489	111490	111491	111492
111494	111495	111496	111497	111498
111499	111575	111617	111827	112119
112219	112316	113122	113575	114334
114335	114545	114808	114810	114865
115616	115617	116058.		

Num. 31 frazioni di obbligazioni del capitale di Lire 125 ciascuna.

Serie A.

92386	92414	92623	93122	93425
96099	96120	96202	96408	96454
96805	96828	97214	97511	97691

Serie B.

92246	92641	92643	92771	95223
96495	97025	97395	97456	97475

Serie C.

92020	97280	97401.

Serie D.

92419	93946	97075	97076	97267
97842.				

2° AVVISO.

La succursale di Lecce della Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ha presentato a questa Direzione generale del Debito pubblico i certificati del consolidato 3,50 0[0 n. 521213 di L. 17,50 e n. 523679 di L. 7, ambedue intestati a Sorge Pasquale Bertrando di Luigi, domiciliato in Ugento (Lecce) sottoposti ad ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di ufficiale giudiziario di pretura, nonchè i certificati del prestito nazionale 5 0[0 n. 14498 e n. 14499 del capitale nominale di lire 2500 ciascuno, rispettivamente intestati a Sorge Antonio e Maria fu Bertrando, minori sotto la patria potestà della madre Zecca Addolorata fu Rocco vedova di Sorge Bertrando, domiciliata in Ugento (Lecce), privi ciascuno di frammenti del primo mezzo foglio e di gran parte del foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno annullati e si darà corso alla domanda di rinnovamento dei titoli stessi.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

2° AVVISO

La signora Boager Concetta di Salvatore quale coniuge superstite di Rampulla Sebastiano di Antonino e quale esercente la patria potestà sulla figlia minorenne Maria procreata col detto Rampulla Sebastiano, domiciliata a Palermo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Stefano D'Agata addetto alla pretura di Pachino, ha diffidato il signor Rampulla Giorgio-Paolo di Antonino, domiciliato a Pachino, a restituirgli entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 0[0 n. 125590 di L. 100 intestato a Rampulla Sebastiano di Antonino domiciliato a Toronto (Stati Uniti d'America).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che sieno intervenute opposizioni, il detto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dalla signora Boager Concetta

Roma, 5 luglio 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Il rev. D. Filippo Pompei, quale amministratore della Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo (Perugia) e dell'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo (Perugia), ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto alla R. pretura di Terni, l'8 marzo 1922, il sig. Urbano Carocci fu Francesco, residente e domiciliato a Ferentillo, a consegnargli, entro il termine di mesi sei dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati con-

solidato 3,50 0[0, n. 139.860, di L. 35, e n. 211.666, di L. 49, intestati rispettivamente all'Opera pia del Purgatorio in Matterella di Ferentillo e alla Cappella del Rosario in Terzo Matterella di Ferentillo, dal suddetto Urbano Carocci fu Francesco, indebitamente detenuti;

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal rev. Filippo Pompei.

Roma, 12 maggio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

È stato denunciato che il buono 5 0[0 quinquennale, decima emissione, n. 237, da L. 12.500, è stato erroneamente intestato a Paradisi Giulia fu Giulio, moglie di Serpieri Ciro-Roberto, con vincolo dotale, mentre doveva invece intestarsi a Paradisi Giulia di Giulio, moglie di Serpieri Roberto, detto anche Ciro-Roberto, giusta l'atto notorio 23 agosto 1922, ricevuto Pratilli dott. Gino, notaio in Ancona.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi ragione che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza intervento di opposizione, si procederà alla rettifica dell'intestazione.

Roma, 11 settembre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1910, n. 1580;
Visto il R. decreto 20 novembre 1919, n. 2864;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;

Decreta:

È aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente straordinario presso la R. stazione chimico agraria sperimentale di Roma, con lo stipendio di L. 5000, oltre le indennità caro-viveri.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, divisione IV), non più tardi del 30 novembre 1922. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;

b) stato di famiglia;

c) attestato di cittadinanza italiana;

d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

f) certificato medico di sana costituzione fisica;

g) attestato di adempimento all'obbligo della leva militare;

h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare), dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;

i) laurea in chimica.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b) c) d) e) f) g)* gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti, dal 35° al 40° anno.

Al pari la domanda, i documenti che la corredano, debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *b) c) d) e) f)* debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, con la quale rimarrà un biennio; trascorso tale periodo, in seguito ad ispezione Ministeriale e udita la Giunta per l'istruzione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, con decreto Reale, oppure dispensato.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei quattro aumenti quinquennali di cui sopra, decorre, dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero di agricoltura, presumibilmente entro la prima quindicina del mese di dicembre 1922.

A parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina, saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 25 agosto 1922.

Il ministro
BERTINI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti gli articoli 20 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e gli articoli 6, 7 e 8 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487;

Visti i RR. decreti 9 aprile 1922, nn. 488 e 489;

DECRETA:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti per essere ammessi al concorso devono farne domanda, in carta da bollo, al Ministero della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma in originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato à affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato;

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio;

g) documenti comprovanti, se del caso, che il candidato avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore, o sia stato insignito della croce di guerra.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente al 9 aprile 1922.

Non sono ammessi al concorso coloro che compiono gli anni 35 prima che scada il termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora, entro il 30 novembre 1922.

Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b* e *d*, del precedente articolo.

È nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro, coloro che dalle informazioni uffiaciali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma delle disposizioni finora in vigore.

Neppure sono ammessi coloro che presentatisi in due precedenti concorsi se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte a una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Art. 5.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dagli articoli 22 e seguenti del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, e del R. decreto 9 aprile 1922, contenente disposizioni per l'ammissione in magistratura.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su tre temi scelti in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) diritto romano, diritto civile e diritto commerciale;
b) diritto positivo costituzionale e amministrativo;
c) diritto penale;

Due almeno dei temi debbono consistere nella risoluzione di questioni controverse ed essere formulati in maniera che il candidato dia prova, oltre che della cognizione dei principî, del criterio giuridico nell'applicarli.

2° in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

Diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale e amministrativo verseranno su gli istituti del diritto positivo vigente.

L'esame del diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusivamente su quanto ha rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 18, 19, 20 gennaio 1923, alle ore 9.

Art. 7.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato in media almeno sette decimi o non meno di sei voti su dieci in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di 91 punti sopra 130, e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti saranno preferiti coloro che avendo prestato servizio in guerra, abbiano conseguito la medaglia al valore, ed in via sussidiaria, coloro che siano stati insigniti della croce di guerra.

Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza sarà data al più anziano di età e, in caso di pari età, al più anziano di laurea.

Art. 9.

Saranno nominati uditori, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore a 21 anno i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori sarà formata in base alla classificazione del concorso salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni 21, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso, dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificheranno successivamente non potrà essere provveduto nel modo precedentemente indicato.

Art. 10.

A coloro che conseguiranno la nomina ad uditore giudiziario sarà corrisposta una indennità in ragione di lire 250 mensili, oltre il caro-viveri

Art. 11.

Dopo sei mesi di tirocinio effettivo presso i Collegi giudicanti o gli uffici del pubblico ministero o le preture, gli uditori giudiziari, previo parere favorevole dei capi del Collegio in cui hanno fatto il tirocinio e dei capi del tribunale, se lo abbiano fatto nelle preture, sono destinati a prestare servizio come vice pretori nelle preture provviste di titolari o a supplire i pretori mancanti o impediti.

Gli uditori che nel complesso delle prove scritte ed orali abbiano riportato una media di voti non inferiore a otto decimi e quelli che abbiano esercitato, prima dell'ammissione in magistratura, la professione di avvocato o quella di procuratore per almeno due anni possono essere destinati a prestare servizio come vicepretori nelle preture provviste di titolare o a supplire i pretori mancanti o impediti anche dopo un tirocinio inferiore a sei mesi.

Agli uditori così destinati alle funzioni di vice pretore l'indennità indicata nell'art. 10, sarà elevata a lire seicento oltre il caroviveri nella misura stabilita dalle norme in vigore.

Roma, 8 settembre 1922.

Il ministro
ALESSIO.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.